

postacasa e capofamiglia

Contratto di assicurazione
sulla casa e sul capofamiglia

postacasa e capofamiglia

in collaborazione con EurizonTutela S.p.A.

Posteitaliane

EURIZONTUTELA S.P.A.

Sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino - Tel. +390115668811 - Fax +39011543553

Capitale Sociale € 27.912.258 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti

ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell'8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06

Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - R.E.A. Torino N. 827841

Socio unico: **EurizonVita S.p.A.** - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Eurizon Financial Group S.p.A.**



Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.03.03.85

Poste Italiane S.p.A.
in collaborazione con EurizonTutela S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Posta Casa e Capofamiglia

Nota Informativa al Contraente

(ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n.175 e delle disposizioni ISVAP).

Informazioni relative all'impresa assicuratrice

La Società EurizonTutela S.p.A., ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli, 1 10123 - Torino ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/9/96 pubb. su G.U. N. 236 dell'8/10/96 e N. 2446 del 21/7/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/8/06. La società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A.

Informazioni generali relative al contratto

Legislazione

Al contratto verrà applicata la legge italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: - a EurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, posta elettronica: relazionicienti@eurizontutela.it.

oppure

- all'Ufficio Reclami Poste Italiane, Viale Europa, 175 - 00144 Roma.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile i termini di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione di responsabilità.

**Si richiama l'attenzione dell'Assicurato
sulla necessità di leggere attentamente, prima della sottoscrizione della polizza,
le Condizioni di Assicurazione e la proposta di polizza.**

Indice

Nota Informativa al Contraente	PAG.	2
Terminologia Contrattuale	PAG.	5
• Condizioni che regolano l'assicurazione in generale	PAG.	6
1.1 - Applicazione delle condizioni contrattuali e tariffarie previste dalla Convenzione	PAG.	6
1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	PAG.	6
1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	PAG.	6
1.4 - Trasloco	PAG.	6
1.5 - Oneri fiscali	PAG.	6
1.6 - Rinvio alle norme di legge	PAG.	6
1.7 - Estensione territoriale	PAG.	6
• Assicurazione Casa	PAG.	7
• Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Casa	PAG.	7
- Danni al fabbricato e al contenuto	PAG.	7
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	7
2.1 - Rischi assicurati	PAG.	7
2.2 - Rischi esclusi	PAG.	7
- Operatività dell'assicurazione	PAG.	8
3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione	PAG.	8
3.2 - Valore dei beni assicurati	PAG.	8
3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	8
3.4 - Proprietario/Affittuario	PAG.	8
- Danni a terzi	PAG.	9
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	9
4.1 - Rischio assicurato	PAG.	9
4.2 - Rischi esclusi	PAG.	9
- Operatività dell'assicurazione	PAG.	9
5.1 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento	PAG.	9
5.2 - Persone non considerate terzi	PAG.	9
5.3 - Franchigie	PAG.	9
5.4 - Proprietario/Affittuario	PAG.	9
- Furto	PAG.	9
- Oggetto dell'assicurazione	PAG.	9
6.1 - Furto e rapina nella dimora abituale	PAG.	9
6.2 - Rischi esclusi	PAG.	10
6.3 - Operatività dell'assicurazione	PAG.	10
6.4 - Limiti di indennizzo	PAG.	10
• Assicurazione Capofamiglia	PAG.	11
• Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Capofamiglia	PAG.	11
- RC Capofamiglia	PAG.	11
7.1 - Rischio assicurato	PAG.	11
7.2 - Rischi esclusi	PAG.	11
- Operatività dell'Assicurazione	PAG.	12
8.1 - Persone non considerate terzi	PAG.	12
8.2 - Pluralità di Assicurati	PAG.	12
- Tutela Giudiziaria	PAG.	12
9.1 - Oggetto dell'assicurazione	PAG.	12

9.2 - Assicurati	PAG. 12
9.3 - Vita privata	PAG. 12
9.4 - Lavoro dipendente	PAG. 12
9.5 - Immobile	PAG. 13
9.6 - Insorgenza del sinistro	PAG. 13
9.7 - Estensione territoriale	PAG. 13
9.8 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	PAG. 13
9.9 - Esclusioni	PAG. 13
9.10 - Massimale	PAG. 13
• Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri	PAG. 14
- Assicurazione Casa: Danni al fabbricato e al contenuto	PAG. 14
10.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG. 14
10.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG. 14
10.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG. 14
10.4 - Determinazione del danno	PAG. 14
10.5 - Titoli di credito	PAG. 14
10.6 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale	PAG. 14
10.7 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori	PAG. 14
10.8 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG. 15
10.9 - Anticipo sugli indennizzi	PAG. 15
10.10 - Pagamento dell'indennizzo	PAG. 15
- Assicurazione Casa: Danni a terzi e Assicurazione Capofamiglia: RC Capofamiglia	
11.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG. 15
11.2 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	PAG. 15
11.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG. 15
11.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale	PAG. 15
- Assicurazione Casa: Furto	PAG. 15
12.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG. 15
12.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG. 15
12.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG. 16
12.4 - Determinazione del danno	PAG. 16
12.5 - Titoli di credito	PAG. 16
12.6 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori	PAG. 16
12.7 - Recupero dei beni rubati	PAG. 16
- Assicurazione Capofamiglia: Tutela Giudiziaria	PAG. 16
13.1 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale	PAG. 16
13.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	PAG. 17
13.3 - Gestione del sinistro	PAG. 17
13.4 - Recupero di somme	PAG. 17
• Cosa fare in caso di sinistro	pag. 18
- Fac simile di modulo per la denuncia di sinistro	PAG. 19
• Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni)	PAG. 20

Terminologia Contrattuale

Nel testo si intende:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: i documenti che provano il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso.

Società: la Società EurizonTutela S.p.A.

Inoltre, alle seguenti espressioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:

Beni: fabbricato e contenuto assicurati in polizza, anche se di proprietà di terzi.

Contenuto: mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore.

Se l'Assicurato è affittuario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: danni derivanti all'Assicurato:

- a) dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro;
- b) dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Dimora abituale: L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari **dimorano in modo continuativo**.

Dimora saltuaria: L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi box, soffitte e cantine, centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi: antenne radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, **affreschi e statue che non abbiano valore artistico**.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. **Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all'aperto.**

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una condotta determinata da corpi estranei, **escluse incrostazioni o sedimentazioni**.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta: l'Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari alla sezione D n°55289.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scippo: Furto commesso strappando l'oggetto di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto: La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Stillicidio: caduta d'acqua goccia a goccia.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Unico sinistro: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo:

- a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche, **escluso solo il valore dell'area;**
- b) per il contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico.

Valore allo stato d'uso: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.**

Valore commerciale: il valore di un bene in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

Valore nominale: per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo.

Condizioni che regolano l'assicurazione in generale

1.1 - Applicazione delle condizioni contrattuali e tariffarie previste dalla Convenzione

Le presenti condizioni di Assicurazione e tariffarie si applicano esclusivamente ai titolari di conto BancoPosta. Pertanto, in caso di estinzione del conto, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla scadenza del periodo annuale di assicurazione in corso.

1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

Il pagamento del premio è effettuato mediante addebito sul conto BancoPosta del Contraente. A tal fine il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata del contratto.

Il premio verrà addebitato con cadenza mensile, senza applicazione di interessi, a meno che il Contraente non abbia espressamente autorizzato l'addebito del premio annuo in unica soluzione. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

In caso di estinzione del conto, il Contraente dovrà versare in unica soluzione l'importo corrispondente alle rate di premio ancora dovute per il periodo annuale di assicurazione in corso. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Fatto salvo quanto riportato al punto 1.1, **in mancanza di disdetta**, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, **l'assicurazione è prorogata di un anno e così di seguito**. La disdetta dell'assicurazione è valida a tutti gli effetti anche se comunicata all'Ufficio Postale presso il quale è stato stipulato il contratto.

1.4 - Trasloco

L'assicurazione, in caso di trasloco, vale sia nei locali descritti in polizza sia nei nuovi locali **per un massimo di dieci giorni**.

1.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione Casa vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'Assicurazione Capofamiglia per la garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo, per la garanzia Tutela Giudiziaria si rimanda al punto 9.7.

Assicurazione Casa

Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Casa

Danni al fabbricato e al contenuto

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 - Rischi assicurati

A. La Società indennizza l'Assicurato per TUTTI I DANNI materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, dai rischi sotto indicati con esclusione di quelli riportati al punto 2.2 "Rischi esclusi":

- 1) incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- 2) fumi, gas e vapori;
- 3) urto di veicoli stradali o di natanti, purché questi ultimi siano identificati, non appartenenti al Contraente od all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- 5) onde soniche causate da aeromobili;
- 6) terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni;
- 7) cedimento, smottamento del terreno o frane;
- 8) crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve;
- 9) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 10) atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggio;
- 11) grandine, vento e quanto da esso trasportato. **Detti rischi devono essere caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze.** Sono compresi i danni causati dall'acqua all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti avvenute a conseguenza degli agenti atmosferici di cui sopra;
- 12) spargimento di acqua conseguente a:
 - 1) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte;
 - 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte.

I danni di cui ai rischi descritti sub 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) e quelli relativi al contenuto sono soggetti a "Limiti di indennizzo" come dettagliato al punto 3.3 lettere A), B).

B. La Società rimborsa all'Assicurato anche le spese sostenute per:

- 1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto** ed anche in eccedenza alle somme assicurate stesse;

- 2) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:
 - a) per ordine dell'Autorità;
 - b) per sua ragionevole decisione, per suo ordine o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;
- 3) riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato nei quali, in caso di sinistro da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto 2.1 A sub 12), la rottura o l'occlusione si sono verificati, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo incluse quelle per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato stesso.

La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata.

Le spese descritte al punto 3) sono soggette a "Limiti di indennizzo", come dettagliato al punto 3.3 lettera B).

C. La Società tiene indenne l'Assicurato - fino alla concorrenza di un importo pari al doppio della somma assicurata per il fabbricato - per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute (RICORSO TERZI) e da spargimento di acqua conseguente alla conduzione dei locali assicurati (in caso di coesistenza della Assicurazione Capofamiglia questa garanzia è prestata unicamente con tale copertura).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Per la presente garanzia operano il punto 5.2 "Persone non considerate terzi", nonché le "Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri" dell'Assicurazione Casa - Danni a terzi.

D. Gli eventi previsti ai punti precedenti sono garantiti anche se causati con:

- 1) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- 2) dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

2.2 - Rischi esclusi

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) causati da atti di guerra, terrorismo di insurrezione, di occupazione militare, di invasione,

di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 2) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi per i quali l'Assicurato e il Contraente non debbano rispondere a norma di legge;
- 3) causati da gelo, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, eruzione vulcanica, maremoto;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 5) di smarrimento, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 6) di scritte od imbrattamento;
- 7) di scoppio alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) subiti, con riferimento ai rischi vento e grandine (punto 2.1 A sub 11) e sovraccarico neve (punto 2.1 A sub 8),
 - da recinti non in muratura, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
 - a vetrate, manufatti in plastica e lucernari in genere, in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - dalle impermeabilizzazioni del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
- 9) derivanti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (punto 2.1 A sub 12), da:
 - a) umidità e stitilicidio;
 - b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - c) insufficiente smaltimento delle piogge od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - d) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
 - e) rotture causate da gelo;
- 10) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione
Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili. È consentita la presenza di materiali combustibili (ivi compreso il legno) nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. È inoltre tollerata la presenza fino al 25% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il fabbricato, infine, deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici.

3.2 - Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata:

- 1) per il fabbricato: al valore a nuovo;

- 2) per il contenuto: al valore a nuovo **con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione:

- a) i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- b) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l'assicurazione è prestata al valore nominale.

3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie

A) Contenuto dell'abitazione

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: **40% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 13.000,00;**
- 2) per il denaro: **10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00;**
- 3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: **per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00.**

I beni, esclusi quelli elencati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con quelli dell'abitazione, **nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto.**

- B) 1) **Terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 6), cedimento, smottamento del terreno o frane (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 7).**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 2.600,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata per il fabbricato ed al 50% della somma assicurata per il contenuto.

- 2) **Atti vandalici o dolosi (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 10), grandine, vento (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 11), sovraccarico neve (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 8), fenomeno elettrico (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 9), danni da spargimento di acqua (garanzie di cui al punto 2.1 A sub 12) e spese per la ricerca e la riparazione del guasto (garanzie di cui al punto 2.1 B sub 3).**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 150,00 per singolo sinistro e per Garanzia.

3.4 - Proprietario/Affittuario

Se l'Assicurato è proprietario dei locali assicurati, le garanzie descritte nell'Assicurazione Casa - Danni al fabbricato e al contenuto - sono tutte operanti.

Se l'Assicurato è affittuario, non sono operanti per i danni al fabbricato le garanzie descritte al punto 2.1 A sub 6) (terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere), sub 7) (cedimento, smottamento del terreno o frane),

sub 8) (crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve), **sub 10)** (atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio), **sub 11)** (grandine, vento e quanto da esso trasportato) e **2.1 B sub 3)** (spese per la ricerca e la riparazione del guasto).

Danni a terzi

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 - Rischio assicurato

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di **PROPRIETARIO DEL FABBRICATO** indicato in polizza (**questa garanzia è operante solo se richiamata in polizza**). La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale e comprende anche i danni:

- a) da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi, esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. **In nessun caso la Società pagherà, per ciascun anno assicurativo, un importo superiore a € 50.000,00;**
- b) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
- c) derivanti dalla proprietà di parchi anche se alberati nonché di giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali;
- d) da spargimenti di acqua conseguenti a:
 - 1) rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato indicato in polizza;
 - 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato indicato in polizza.

Le garanzie prestate con l'Assicurazione Casa - Danni a terzi comprendono i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

4.2 - Rischi esclusi

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato in quanto già compresi al punto 2.1 C;
- 3) dovuti, con riferimento al rischio spargimento

di acqua (punto 4.1 sub d), a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- c) insufficiente smaltimento delle piogge od occlusioni di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- d) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrato;
- e) causali diverse da quelle specificatamente indicate al punto 4.1 sub d).

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.1 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune.

5.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- 2) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

5.3 - Franchigie

Su ogni sinistro da spargimento di acqua resterà a carico dell'Assicurato una franchigia di € 150,00.

5.4 - Proprietario/Affittuario

Le garanzie descritte nella Assicurazione Casa - Danni a terzi sono operanti solo se l'Assicurato è proprietario dei locali assicurati.

Furto

CONDIZIONE FACOLTATIVA

(operante solo se esplicitamente richiamata in polizza)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 - Furto e rapina nella dimora abituale

La Società indennizza l'Assicurato - sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza - dei danni materiali e diretti a lui derivati dai seguenti eventi:

- a) dal furto del contenuto dell'abitazione, **adibita a dimora abituale, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) dalla rapina del contenuto dell'abitazione, **adi-**

bita a dimora abituale, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

- c) da atti vandalici provocati dai ladri al contenuto dell'abitazione in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia, come previsto al punto 1.4, **in occasione di un trasloco, è operante sia nei locali descritti in polizza sia nei nuovi locali per un massimo di dieci giorni.**

Garanzie Aggiuntive offerte gratuitamente

- **Pertinenze:** la Società indennizza l'Assicurato - sino a un massimo di € 1.000,00 senza che tale indennizzo vada a discapito della somma indicata in polizza prevista per il contenuto dell'abitazione - dei danni materiali e diretti a lui derivati dagli eventi a), b) e c), citati precedentemente, che abbiano interessato le pertinenze dell'abitazione.

La Società rimborsa inoltre all'Assicurato le spese sostenute per:

- a) la **riparazione dei guasti** causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina:
- ai beni assicurati
 - alle parti di fabbricato che costituiscono i locali dove sono custoditi i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di eventuali scoperti e fino a un massimo di € 1.000,00. Nelle case unifamiliari si considerano parti di fabbricato le recinzioni di esclusiva pertinenza dell'abitazione assicurata;

- b) **installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme** al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fino a un massimo del 5% della stessa.

La Società non applica il principio della regola proporzionale e non riduce le somme assicurate in caso di sinistri (l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto).

6.2 - Rischi esclusi

La garanzia esclude sempre i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti (tramite porte);
 - persone per il cui fatto il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - persone legate al Contraente od all'Assicurato da vincoli di parentela, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

6.3 - Operatività dell'Assicurazione

La garanzia è prestata senza scoperto o franchigia alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali, contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura o di protezione:

- robusti serramenti di legno, persiane
- materia plastica rigida
- vetro antisfondamento,
- metallo o lega metallica

I citati mezzi di protezione devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che, in caso di sinistro, se la difformità riguarda aperture:

- 1) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- 2) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%;

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti si conviene che, in caso di sinistro:

- 1) verrà applicato uno scoperto del 20% sempreché, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
- 2) non verrà riconosciuto alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto che precede, confermando sin d'ora la non operatività della garanzia.

Nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20%. Qualora detto scoperto coesista con altro previsto ai punti 1) o 2) che precedono lo stesso verrà elevato al 30% ed assorbirà questi ultimi. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

6.4 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione, sempre nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per la garanzia, ha i seguenti specifici limiti di indennizzo:

- per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata;
- per il denaro: 10% della somma assicurata.

Assicurazione Capofamiglia

Condizioni che regolano le garanzie dell'Assicurazione Capofamiglia

RC Capofamiglia

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 - Rischio assicurato

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di **CAPOFAMIGLIA (questa garanzia è operante solo se richiamata in polizza).**

Ai soli fini della presente garanzia per "Assicurato" si intende:

- **il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;**
- **gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente.**

La garanzia opera in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata o di relazione, è valida in tutto il mondo e comprende i danni:

- a) da conduzione dei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato anche per villeggiatura e relativi arredamenti ed impianti;
- b) dalla proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive;
- c) dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- d) dalla proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e) dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- f) dalla proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa compresi i **cani da caccia, questi ultimi purché non impiegati nell'attività venatoria;**
- g) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di abitazione dell'Assicurato purché il fabbricato sia stato completato;
- h) dall'esercizio di sport in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- i) dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;**
- l) subiti, in occasione di lavoro o servizio, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere limitatamente al caso di morte o

di lesioni personali, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per rivalsa dell'INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e per le rivalse dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Società inoltre tiene indenne l'Assicurato per la responsabilità civile a lui derivante:

m) a norma degli artt. 2047 e 2048 del Cod. Civ., in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge.

La garanzia è operante:

- 1) per la rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o dal Fondo di garanzia ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990;
- 2) in caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, sempreché il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- 3) per le richieste di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- 4) per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola con il pagamento del premio.

Le garanzie prestate con l'Assicurazione Capofamiglia comprendono i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

7.2 - Rischi esclusi

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) **derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 2) **a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;**
- 3) **derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti salvo quanto espressamente precisato alle lettere c), e);**
- 4) **derivanti dalla proprietà di beni immobili;**
- 5) **da furto;**
- 6) **a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- 7) **inerenti l'esercizio della caccia.**

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

8.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) **oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;**
- 2) **gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.**

8.2 - Pluralità di Assicurati

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni sinistro il quale viene considerato, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'Assicurato contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

Tutela Giudiziaria

Premessa:

Per la gestione dei sinistri di Tutela Giudiziaria la Società si avvale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.p.A.

con sede in

Via A. Salandra, 18 – 00187 ROMA

di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

9.1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) IPA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al punto 9.3 – Vita Privata, punto 9.4 – Lavoro Dipendente e punto 9.5 - Immobile.
- 2) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA ai sensi dell'art. 13.3 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con IPA ai sensi dell'art. 13.3 comma 5;**
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - le spese attinenti all'esecuzione forzata, **limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'assicurato.**
- 3) **È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio**, territorialmente competente ai sensi dell'art. 13.1 comma 3.

9.2 - Assicurati

Le garanzie previste al punto 9.1 Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato. Ai soli fini della presente copertura assicurativa per "Assicurato" si intende:

- il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

9.3 - Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 6);**
- **della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali eventualmente derivanti da acquisto di beni per i quali sia stato movimentato il conto corrente Bancoposta **e sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- 3) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 6) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- 7) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9.4 - Lavoro Dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, **con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.**

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga del punto 9.9 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- 3) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti

connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- 5) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9.5 - Immobiliare

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario dell'immobile o parte di esso costituente l'abitazione dell'Assicurato.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

9.6 - Insorgenza del sinistro

- 1) Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

- 2) La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorso un mese dalla decorrenza della polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.**

- 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad IPA, nei modi e nei termini del punto 13.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

- 4) **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

- 5) Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, **la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

9.7 - Estensione territoriale

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che **insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

9.8 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) **L'Assicurato è tenuto a :**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

- 2) **IPA non si assume il pagamento di :**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

- 3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

9.9 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie di natura contrattuale nei confronti di Eurizon Tutela S.p.A. e del Gruppo Poste Italiane;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- l) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- m) per controversie relative a sinistri causati da impiego di sostanze radioattive;
- n) per controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

9.10 - Massimale

Il massimale previsto per sinistro è quello indicato in polizza.

Nel caso di unico sinistro che interessi più assicurati il massimale viene ripartito equamente tra tutti gli Assicurati.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Assicurazione Casa: Danni al fabbricato e al contenuto

10.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta indirizzata alla Società entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno. Il Contraente o l'Assicurato, nel minor tempo possibile, deve inviare alla Società una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore. Per i sinistri relativi alle garanzie Incendio e Atti vandalici la denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri deve essere presentata solo se richiesta dalla Società. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro. **Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.** Il Contraente o l'Assicurato deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

10.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali

nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di polizza secondo i seguenti criteri:

- 1) per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate;
- 2) per il contenuto: si stima il valore a nuovo **con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i limiti d'indennizzo previsti al punto 3.3 "Limiti di Indennizzo/franchigie" sub A)**, dei beni distrutti ed il costo per riparare quelli danneggiati. Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale. Per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.

Per i beni fuori uso od in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d'uso.

10.5 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) **la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'indennizzo **verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

10.6 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che **la superficie del fabbricato assicurato eccede del 30% quella dichiarata dall'Assicurato, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.** Relativamente al contenuto la Società procederà alla liquidazione del danno, secondo le condizioni tutte di polizza nei limiti delle somme assicurate o di eventuali limiti di indennizzo, prescindendo dal valore complessivo preesistente dei beni.

10.7 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal

conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

10.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile ed il rimborso delle spese per demolizione e sgombero (punto 2.1 B 1), **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

10.9 - Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

10.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno. **In ogni caso deve essere sempre trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.**

Il pagamento dell'indennizzo relativo ai danni subiti dal fabbricato sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 10.4.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.2 2).

Assicurazione Casa: Danni a terzi e Assicurazione Capofamiglia: RC Capofamiglia

11.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta indirizzata alla Società **entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.** La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto

alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

11.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome degli Assicurati, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e i predetti soggetti in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

11.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 11.1.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

11.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato se, in caso di sinistro, **viene accertato che la superficie del fabbricato assicurato eccede del 30% quella dichiarata dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la superficie effettiva del fabbricato e quella dichiarata maggiorata del predetto 30% e comunque nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.**

Assicurazione Casa: Furto

12.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. **È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

12.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato **devono presentare, entro 10 giorni da quanto è avvenuto il fatto o ne sono venuti a conoscenza, copia della denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri.** La Società si

riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

12.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

12.4 - Determinazione del danno

La Società procederà alla liquidazione del danno, secondo le condizioni di polizza nei limiti delle somme assicurate o di eventuali limiti di indennizzo, senza applicazione della regola proporzionale e senza riduzioni di somme assicurate in caso di precedenti sinistri.

La determinazione del danno avviene in base al valore a nuovo.

Tuttavia:

- per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale.
- le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.
- per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d'uso.

12.5 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) **la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- 2) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

12.6 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto**, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

12.7 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. **Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.**

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Assicurazione Capofamiglia: Tutela Giudiziaria

13.1 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare a IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso **deve fare pervenire alla Direzione Generale di IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in

cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA.

13.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

13.3 - Gestione del sinistro

1) Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 13.1.

3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA.

5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con IPA.

6) IPA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e IPA, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

13.4 - Recupero di somme

1) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2) Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Cosa fare in caso di sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un danno, Le indichiamo il comportamento da seguire per rendere più agevoli e tempestive le operazioni relative al risarcimento dei danni.

Qualora il sinistro riguardi le garanzie:

- **Assicurazione Casa:**
Danni al fabbricato al Contenuto, Danni a terzi, Furto
- **Assicurazione Capofamiglia:**
RC Capofamiglia
- **Assicurazione Capofamiglia:**
Tutela Giudiziaria

Cosa Fare:

Trasmettere tempestivamente, **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, **una denuncia dettagliata** precisando:

- le circostanze dell'evento
- l'importo approssimativo del danno

In **caso di Furto** va **allegata anche la denuncia alle Autorità** e va inviato nel minor tempo possibile, un elenco particolareggiato dei beni danneggiati o rubati indicandone il valore. È importante che vengano conservate, sino a quando verrà definito il danno, le tracce e i resti dei beni danneggiati.

Indirizzo a cui inviare la denuncia:

EURIZONTUTELA S.p.A.
Ufficio Sinistri Poste Italiane
c/o SIRCUS S.r.L.
Via Roma 8 A
16121 Genova

Cosa Fare:

Trasmettere tempestivamente, **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, una denuncia dettagliata a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.p.A.
Ufficio Sinistri Poste Italiane
Via A. Salandra, 18
00187 ROMA

oppure

Fax 06.4870326

In ogni caso dovrà essere data notizia di ogni atto a lei notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Per ogni ulteriore informazione può comunque contattare il numero verde:

800.03.03.85

per l'**Assicurazione Casa e Rc Capofamiglia**

800.88.27.78

per l'**Assicurazione Tutela Giudiziaria.**

Infine per Sua comodità, Le alleghiamo nella pagina successiva un fac simile di modulo per la denuncia del sinistro.

Fac simile di modulo per la denuncia di sinistro

(apporre una crocetta sulla voce interessata)

Prodotto Casa RC Capofamiglia Tutela Giudiziaria

Numero Polizza: Nominativo del Contraente:

Proprietario Locatario

Indirizzo:

Telefono: (casa)..... (ufficio) (cell)

Coordinate BancoPosta per la liquidazione del sinistro:

N° Conto corrente Abi Cab Cin

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Nominativo del o dei danneggiati - controparti:.....

Recapiti danneggiati - controparti (indirizzi, telefoni, fax, email):.....

Data del sinistro:..... Accaduto in (comune, provincia, località).....

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento :

Beni danneggiati, rubati:.....

Scelta del Legale (Solo per la garanzia Tutela Giudiziaria)

- Lascio a Inter Partner Assistance la scelta di un Legale esperto dell'evento
- Qualora la vertenza non venga definita stragiudizialmente dichiaro sin d'ora di scegliere il Legale di seguito indicato (che secondo le condizioni generali di assicurazione deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia).
Riportare Cognome e Nome, indirizzi e recapiti studio legale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

.....

Data.....

Firma Contraente

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS. 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

- EurizonTutela S.p.A. con sede legale in Corso Cairoli n.1, 10123 Torino, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group (di seguito anche "Compagnia");
- Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario")

(di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono ser-

vizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'art.5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

1. EurizonTutela S.p.A., in persona del Responsabile della funzione Sviluppo Prodotti e Assunzione, domiciliato presso la sede legale di Corso Cairoli n.1, 10123 Torino. Email: privacy@eurizontutela.it
2. Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni della Business Unit BancoPosta, presso la sede legale della Società in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

Posteitaliane